



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambi

U.prot DVA - 2015 - 0025171 del 08/10/2015

Pratica N.

Rif. Mittente:

Yara Italia S.p.A.
Stabilimento di Ferrara
Piazzale Privato G. Donegani, 12
44100 Ferrara
fax: 0532 - 597307 / 02 75416200
yara.italia.ferrara@yara.postecert.it

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
armando.brath@unibo.it
roberta.nigro@isprambiente.it

All'ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA
presentata da Yara Italia Spa - Impianto di Ferrara - Procedimento
di modifica ID 88/911.**

In riferimento alla domanda di modifica presentata dalla società Yara Italia S.p.A., relativamente al Revamping degli impianti Ammoniaca e Urea previsto in occasione della fermata in programma nel mese di settembre 2015, si trasmette, in allegato, copia conforme del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione IPPC con nota del 29 settembre 2015, prot. n. CIPPC-00-2015-0001788.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

Renato Grimaldi

Ufficio Mittente: Div. III - Sezione Controllo e Prevenzione Ambientale
Funzionario responsabile: Grande Zelinda@minambiente.it - 0657225962
DVA-4RI-AG-08_2015-0122.DOC



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambi

E.prot DVA - 2015 - 0024384 del 30/09/2015

CIIPPC-00-2015-0001788
DEL 29/09/2015

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da
YARA Italia S.p.A. - Impianto di Ferrara - Procedimento di modifica ID 88/911

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo.

All. c.s.



Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath



Commissione Istruttoria IPPC
STABILIMENTO DI YARA FERRARA

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Richiesta di modifica non sostanziale per revamping degli
 Impianti Ammoniaca e Urea previsto in occasione della
 fermata in programma di Settembre 2015
 ID 88-911**

Gestore	YARA Italia SpA
Località	Ferrara
Gruppo Istruttore	Marcello Iocca - referente
	Giovanni Anselmo
	Marco Antonio Di Giovanni
	Alessandro Martelli
	Marco Mazzoni
	Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna
	Cinzia Apollonia Tatone – Provincia di Ferrara
	Alberto Bassi - Comune di Ferrara



Commissione Istruttoria IPPC
STABILIMENTO DI YARA FERRARA

Indice

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	INTRODUZIONE	6
2.1.	Atti Presupposti	6
2.2.	Atti Autorizzativi e Normativi	7
2.3.	Atti ed Attività Istruttorie	9
3.	OGGETTO DELLA MODIFICA.....	9
4.	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE	11
4.1.	Descrizione delle modifiche in programma.....	11
4.2.	Cronoprogramma delle attività	11
5.	DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA	11
5.1.	Consumo di risorse idriche e utilities	12
5.2.	Consumo di energia.....	12
5.3.	Consumo di combustibile	12
5.4.	Emissioni in atmosfera.....	12
6.	OSSERVAZIONI, E/O CARENZE RILEVATE	13
7.	CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE.....	14
8.	TARIFFA ISTRUTTORIA.....	15
9.	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	15



Commissione Istruttoria IPPC

STABILIMENTO DI YARA FERRARA

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia Romagna.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Gestore	Yara Italia S.p.A., installazione IPPC sita in comune di Ferrara, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC

STABILIMENTO DI YARA FERRARA

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. I-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. I-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF).	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. I-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. I-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC
STABILIMENTO DI YARA FERRARA

Relazione
riferimento

di Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).

Piano
Monitoraggio
Controllo (PMC)

di I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni e nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".

Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Uffici presso i quali
sono depositati i
documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <http://www.aia.minambiente.it>, al fine della consultazione del pubblico.



Commissione Istruttoria IPPC

STABILIMENTO DI YARA FERRARA

Valori Limite di Emissione (VLE) di La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2. INTRODUZIONE

2.1. Atti Presupposti

In data 11 Giugno 2012 agli impianti della Società Yara Italia S.p.A., siti nel territorio del Comune di Ferrara, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con il Decreto prot. DVA-DEC-2012-0000259.

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;

Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000181 del 13.04.2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Società Yara Italia S.p.A., sito nel Comune di Ferrara (FE), al Gruppo Istruttore così costituito:

- Dott. Marcello Iocca (Referente),
- Ing. Giovanni Anselmo,
- Ing. Marco Antonio Di Giovanni,
- Ing. Alessandro Martelli,
- Dott. Marco Mazzoni;

preso atto che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:

- Arch. Alessandro Di Stefano e Dott. Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna,
- Dott.ssa Cinzia Apollonia Tatone - Provincia di Ferrara,
- Ing. Alberto Bassi – Comune di Ferrara;



Commissione Istruttoria IPPC

STABILIMENTO DI YARA FERRARA

preso atto che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:

- Ing. Gaetano Battistella (Coordinatore),
- Ing. Federica Bonaiuti (Referente),
- Dott.ssa Celine Ndong.

2.2. Atti Autorizzativi e Normativi

- Visto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2012-000259 del 11.06.2012;
- visto il D.Lgs. n. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"* (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
- visto Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27 Marzo 2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
- visto L'art. 29, comma 1 del D.L. n. 46/2014 a norma del quale:
"Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo."
- vista la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 *"Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I"*;
- visto l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
 - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
 - è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente
 - l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
 - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
- visto l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *"i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel*



Commissione Istruttoria IPPC
STABILIMENTO DI YARA FERRARA

territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti."

visto l'articolo 29- *sexies*, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *"L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"*

visto l'articolo 29- *sexies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *"Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"*

visto l'articolo 29- *sexies*, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *"L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:*

- a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;*
- b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stenda valutazioni almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."*

visto l'articolo 29- *sexies*, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *"I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente."*

visto l'articolo 29- *sexies*, comma 9- *quinquies*, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *"Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:*

a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di



Commissione Istruttoria IPPC

STABILIMENTO DI YARA FERRARA

riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente; "

visto l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;

esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 59 del 2005 rappresenta recepimento integrale, e precisamente:

- *Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids and Fertilizer* - Agosto 2007;
- *Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage* - Luglio 2006.

2.3. Atti ed Attività Istruttorie

Esaminata la Nota tecnica prot. n. 34/HESQ/2015 del 12.06.2015, acquisita dal MATTM con prot. DVA-2015-0016281 del 22.06.2015, trasmessa per la modifica non sostanziale dell'AIA conseguente al *revamping* degli impianti Ammoniaca e Urea;

esaminata la Comunicazione del MATTM prot n. DVA-2015-0018806 del 17.07.2015, con la quale viene comunicato, a fronte della trasmissione della documentazione di cui al punto precedente, l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA per verifica dell'adempimento sopra citato;

esaminata la documentazione integrativa trasmessa volontariamente dal Gestore con PEC del 07.09.2015 (Lettera di trasmissione Prot. n° 51/HESQ/2015 del 05.09.2015), a chiarimento di quanto già inviato con la Nota prot. n. 34/HESQ/2015 sopra citata;

esaminate le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;

esaminata la documentazione prodotta da ISPRA nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma che garantisce il supporto alla Commissione nazionale IPPC, e precisamente:

- la Relazione Istruttoria del 04.08.2010, prot. CIPPC-00-2010-0001643 del 05.08.2010,
- il Piano di Monitoraggio e Controllo redatto da ISPRA in data 16.04.2012, prot. CIPPC-00-2012-000200 del 17.04.2012.

3. OGGETTO DELLA MODIFICA

Ragione sociale	Yara Italia S.p.A.
-----------------	--------------------



Commissione Istruttoria IPPC
STABILIMENTO DI YARA FERRARA

Sede legale:	Via Benigno Crespi, 57 – 20159 Milano
Sede operativa	P.Le G. Donegani, 12 - 44122 Ferrara
Recapiti telefonici	0532-598636
Tipo di impianto	Esistente
Tipo di procedura	Modifica non sostanziale
Codice e attività IPPC	<u>Attività 1 - Impianto produzione ammoniacale</u> Codice IPPC 4.2 – Prodotti chimici inorganici di base (ammoniacale) Codice NACE 20.13 – Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici Codice NOSE-P 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK <u>Attività 2 - Impianto produzione urea</u> Codice IPPC 4.3 – Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (urea) Codice NACE 20.15 – Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati Codice NOSE-P 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK <u>Attività 3 - Impianto combustione Caldaia Breda</u> Codice IPPC 1.1 – Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW Codice NACE 35.30 – Fornitura di vapore e aria condizionata Codice NOSE-P 101.02 – Processi di combustione di potenza calorifica > 50 MW e < 300 MW <u>Attività 4 - Impianto produzione soluzione ammoniacale</u> Codice IPPC 4.2 – Prodotti chimici inorganici di base (ammoniacale) Codice NACE 20.13 – Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici Codice NOSE-P 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK
Gestore	Danny Franceus - P.Le G. Donegani, 12 - 44122 Ferrara Recapito telefonico 0532-598636 e-mail danny.franceus@yara.com
Referente IPPC	Matteo Ghelli - Via Argine Sabato 249/F - 45039 - Stienta - Rovigo Recapito telefonico 0532 - 598162 e-mail matteo.ghelli@yara.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del Rapporto di Sicurezza)
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001



Commissione Istruttoria IPPC STABILIMENTO DI YARA FERRARA

4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Con Nota tecnica prot. n. 34/HESQ/2015 del 12.06.2015, acquisita dal MATTM con prot. DVA-2015-0016281 del 22.06.2015, per la richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA conseguente al revamping degli Impianti Ammoniaci e Urea previsto in occasione della fermata in programma di Settembre 2015.

La presente nota tiene conto anche delle informazioni integrative trasmesse volontariamente dal Gestore con PEC del 07.09.2015 (Lettera di trasmissione Prot. n° 51/HESQ/2015 del 05.09.2015), a chiarimento di quanto già inviato con la Nota prot. n. 34/HESQ/2015 sopra citata.

Gli interventi in programma sono finalizzati alla riduzione dei consumi energetici degli impianti citati.

Si precisa che, sebbene la documentazione sia stata trasmessa come richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA, con prot. n. DVA-2015-0018806 del 17.07.2015, il MATTM ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA.

4.1. Descrizione delle modifiche in programma

Dalla Nota prot. n. 34/HESQ/2015 del 12.06.2015 risulta che le attività di *revamping* degli impianti Ammoniaci e Urea, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, da effettuare in occasione della fermata programmata di Settembre 2015, sono i seguenti.

Impianto Ammoniaci:

1. sostituzione della turbina a condensazione del compressore CO₂ (FTP901) con una turbina a contropressione,
2. inserimento di un nuovo evaporatore (E905-ter) e di un nuovo separatore (E903-bis) e sostituzione di altri evaporatori con ottimizzazione delle reti vapore.

Impianto Urea:

1. inserimento di nuovi scambiatori (E516-D430A, E517- D430B, E518 ed E315) e sostituzione dello scambiatore E211D con uno più grande con ottimizzazione recupero frigoriferi e calore.

4.2. Cronoprogramma delle attività

Il Gestore ha dichiarato che le modifiche descritte al precedente § 4.1 saranno realizzate in occasione della fermata programmata degli impianti prevista per il mese di Settembre 2015 e saranno terminate entro il mese di Novembre 2015.

5. DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA

Alla luce di quanto descritto al precedente paragrafo 4, il Gestore ritiene che le modifiche proposte non comportino alcuna variazione significativa degli impatti ambientali associati all'esercizio degli impianti e che non abbiano alcun effetto significativo sull'ambiente.

Quanto proposto dal Gestore non prevede modifiche impiantistiche che comportino incrementi di potenzialità degli impianti e non produce effetti negativi e significativi sull'ambiente e, pertanto, ai



Commissione Istruttoria IPPC STABILIMENTO DI YARA FERRARA

sensi dell'art. 20 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le modifiche proposte non risultano soggette alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Vengono di seguito descritti gli impatti determinati dalle modifiche proposte dal Gestore, che incideranno esclusivamente sulle seguenti matrici:

- consumo di risorsa idrica;
- consumo di combustibili;
- consumi energetici;
- emissioni in atmosfera.

Per le altre matrici il Gestore non prevede impatti di alcun tipo.

5.1. Consumo di risorse idriche e utilities

Il Gestore ha dichiarato che le modifiche proposte comporteranno una riduzione del consumo di vapore (circa 40 t/h) e, di conseguenza, una riduzione del consumo di acqua demineralizzata (non come materia prima, ma come fluido motore) stimabile in circa 41 t/h.

A sua volta, la riduzione del consumo di acqua demineralizzata comporterà una riduzione di circa 53 t/h di acqua di PO (circa 450.000 t/anno).

5.2. Consumo di energia

Il Gestore dichiara che le modifiche proposte porteranno ad una riduzione del consumo di vapore ad alta pressione (105 bar e 500°C) prodotto dalla caldaia ausiliaria B601.

La riduzione complessiva del consumo di vapore sarà di circa 40 t/h, corrispondente a circa 350.000 t/anno (il 60% della riduzione è relativo alla sostituzione della turbina).

L'energia termica di combustione della caldaia ausiliaria verrà ridotta di circa 300.000.000 kWh/anno.

5.3. Consumo di combustibile

Il Gestore ha dichiarato che la riduzione del consumo di vapore descritto al precedente § 5.2 consentirà alla caldaia ausiliaria B601 di marciare a carico ridotto, riducendo così il consumo di gas naturale termico ai bruciatori della caldaia stessa.

La riduzione complessiva del consumo di gas naturale termico sarà di circa 3.500 Nm³/h, corrispondente a circa 30.000.000 Nm³/anno (circa 22.000 tonnellate/anno).

5.4. Emissioni in atmosfera

Il Gestore dichiara che nella centralina di decompressione del gas naturale in ingresso agli impianti verrà installato un nuovo serbatoio da 1 m³ (D50) dotato di un apposito Camino (C50) per lo scarico degli spurghi necessari alle attività di pulizia filtri e revisione e taratura di valvole ed altri dispositivi. Tali attività saranno effettuate ogni semestre.



Commissione Istruttoria IPPC
STABILIMENTO DI YARA FERRARA

Il gas scaricato all'atmosfera sarà costituito da gas naturale (CH₄ al 95%) e le portate di scarico saranno basse e trascurabili, come risultanti dalla tabella di seguito riportata che fornisce le caratteristiche del nuovo punto di emissione:

Punto emissione	Apparecchiatura asservita	Durata emissione (giorni/anno)	Portata emissione (m ³ /giorno)	Inquinante presente	Concentrazione (mg/m ³)	Flusso di massa (kg/anno)
C50	serbatoio D50 (stoccaggio gas naturale)	2	75	CH ₄	700.000	105

Il Gestore ha altresì dichiarato che la riduzione del consumo di gas naturale termico ai bruciatori della caldaia, descritta al precedente § 5.3, comporterà la riduzione della portata dei fumi all'esistente Camino C1, con conseguente riduzione delle emissioni (NO_x e CO₂).

Con lettera di trasmissione Prot. n° 51/HESQ/2015 del 05.09.2015, inviata con PEC del 07.09.2015, infatti, il Gestore ha precisato che la riduzione del consumo di gas naturale termico nelle condizioni normali di marcia di circa 3.500 Nm³/h comporterà una diminuzione della portata dei fumi di combustione di circa 40.000 Nm³/h.

La seguente tabella, tratta dalla nota integrativa del Gestore, riporta i dati relativi ai flussi di massa degli NO_x al camino C1 attualmente emessi, calcolati utilizzando la concentrazione limite autorizzata in AIA (230 mg/Nm³) e la portata misurata dei fumi di combustione (valore più alto misurato negli ultimi 3 anni, 441.140 Nm³/h).

	Portata dei fumi umida	Portata dei fumi secca	Flusso massa NO _x	Conc. Limite NO _x
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Kg/h	mg/Nm ³
C1 prima del revamp	441'140	397'026	91,3	230

La riduzione della portata dei fumi di circa 40.000 Nm³/h consente di stimare una riduzione delle emissioni degli NO_x di circa il 9%. Le emissioni massiche calcolate nello stesso modo, ma utilizzando il dato stimato della portata dei fumi a camino C1 dopo il revamping (nelle condizioni di marcia normali dell'impianto che prevedono il carico ridotto della caldaia ausiliaria), sono quelle riportate nella tabella seguente:

	Portata dei fumi umida	Portata dei fumi secca	Flusso massa NO _x	Conc. limite NO _x
	Nm ³ /h	Nm ³ /h	Kg/h	mg/Nm ³
C1 dopo il revamp	401'140	361'026	83,0	230

6. OSSERVAZIONI E/O CARENZE RILEVATE

Dall'analisi della documentazione fornita, ISPRA ha rilevato che le informazioni fornite dal Gestore risultano essere esaustive.



Commissione Istruttoria IPPC
STABILIMENTO DI YARA FERRARA

7. CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE

In conclusione,

- visto l' art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- visti i contenuti della Relazione Istruttoria protocollo CIPPC-00_2015-0001734 del 22/09/2015, predisposta da ISPRA in data 8 settembre 2015;

Il Gruppo Istruttore

ritiene che, quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dal Gestore esprima sufficienti elementi per motivare tecnicamente la richiesta del Gestore come modifica non sostanziale e di poter pertanto concludere l'istruttoria riguardante il riesame dell'AIA in quanto:

- non determina un incremento della capacità produttiva dell'impianto al di sopra dei valori di soglia previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- i consumi di combustibile, energia e risorsa idrica subiranno una diminuzione, mentre non sono previsti impatti significativi sulle altre matrici ambientali;
- le modifiche descritte comportano la realizzazione di un nuovo punto di emissione convogliata in atmosfera, rappresentato dal Camino C50 afferente al serbatoio di stoccaggio del gas naturale. Tale emissione, attivata esclusivamente in occasione di attività di manutenzione e pulizia della centralina di decompressione gas a cui il serbatoio è asservito, è considerata non significativa avendo una durata indicativa di 2 giorni/anno ed una emissione totale di CH₄ pari a 105 kg/anno.
- non determina effetti significativi sull'ambiente, poiché le interazioni dello Stabilimento con l'ambiente, a valle delle modifiche proposte, saranno in linea con l'assetto emissivo attualmente autorizzato; in particolare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la riduzione del consumo di gas naturale nelle condizioni normali di marcia, pari a circa 3.500 Nm³/h, comporterà una diminuzione della portata dei fumi di combustione di circa 40.000 Nm³/h, con conseguente riduzione delle emissioni degli NO_x stimata in circa il 9%.

E' pertanto autorizzato il nuovo punto di emissione denominato C50. Tale emissione non è soggetta a VLE.

Restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le altre prescrizioni preesistenti ed in particolare quelle derivanti dal Decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-000259 del 11.06.2012 e ss.mm.ii..



Commissione Istruttoria IPPC
STABILIMENTO DI YARA FERRARA

8. TARIFFA ISTRUTTORIA

Con la citata Nota prot. n. 34/HESQ/2015 del 12.06.2015, il Gestore ha trasmesso l'attestazione di versamento della tariffa prevista e prescritta dal DM 24 Aprile 2008.

9. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Le modifiche proposte dal Gestore non comportano l'aggiornamento del PMC allegato al Decreto di AIA prot. DVA-DEC-2012-000259 del 11.06.2012.